Copia conforme all'originale di provvedimento firmato digitalmente Pubblicato all'Albo camerale dal 05/12/2023 al 12/12/2023 repertorio nr 810/2023

Verbale n. 11 del 30 novembre 2023



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Brescia

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 92: COMPENSI DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO - EROGAZIONE AI COMPONENTI CHE RISULTANO PENSIONATI PUBBLICI O PRIVATI

Il Presidente richiama la deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 21.9.2023 di istituzione dei compensi spettanti agli organi amministrativi della Camera di Commercio, per il periodo 1.3.2022 - 27.11.2024, termine dell'attuale mandato consiliare.

In particolare richiama il punto c) del deliberato, in cui si sospende temporaneamente l'erogazione dei compensi ai componenti degli organi amministrativi che risultano pensionati pubblici o privati fino all'acquisizione della definitiva interpretazione circa l'applicabilità dell'art.5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, al caso in specie.

Ricorda che sul punto si era espresso anche il Collegio dei revisori dei conti che, nel parere n. 13 del 11.9.2023, per quanto riguarda i compensi ai predetti componenti degli organi amministrativi che risultano pensionati pubblici o privati, avendo riscontrato una difformità di orientamenti, aveva ritenuto di sospendere temporaneamente l'erogazione, fino all'acquisizione della definitiva interpretazione circa l'applicabilità della norma in esame al caso in specie.

Informa che la Camera, con determinazione n. 150/sg del 16.10.2023, ha incaricato l'avv. Domenico Bezzi della redazione di un parere relativo all'ambito di applicazione alle Camere di Commercio del generale divieto di cui all'art. 5 c. 9 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012.

L'avvocato Bezzi ha formulato il parere, pervenuto con prot. camerale n. 82647/E del 31 ottobre 2023, allegato e parte



Giunta camerale

integrante del presente provvedimento.

In sintesi l'avvocato, attraverso un percorso logicogiuridico, dimostra l'applicazione del criterio della prevalenza della *lex specialis* in tema di indennità di carica per gli enti camerali sulla disciplina generale di cui all'art. 5 c. 9, del D.L. n.95/2012.

L'avvocato rileva infatti come la disposizione introdotta dal D.Lgs. n. 219/2016, intervenendo sulla Legge n. 580/1993, ha disposto la gratuità obbligatoria per tutti gli incarichi degli organi camerali, ed ha costituito, sia pure in termini limitatori, una legislazione speciale occorrente per le Camere di Commercio, con particolare riferimento alla relativa autonomia finanziaria, compressa in punto di riconoscimento di indennità di carica ai propri amministratori.

Ciò porta a sostenere l'esistenza di una disciplina specifica, valevole per le Camere di Commercio che, esclusivamente nella normativa ad essa afferente, costituisce espressione della relativa autonomia finanziaria. Laddove la norma della gratuità obbligatoria del 2019 viene abrogata dall'art. 1, c. 25bis, del D.L. n.228 del 2021, convertito nella L. n. 15/2022 "deve intendersi che tale nuova sopravvenuta disciplina specifica per le Camere di Commercio costituisce la sola normativa applicabile in parte qua".

Evidenzia quindi che la regola derivante dalla disciplina speciale è l'onerosità degli incarichi senza alcuna distinzione tra soggetti lavoratori e persone collocate in quiescenza, precisando come "la disposizione non richiama, per quanto ivi non previsto, alla disposizione del 2012". In materia di indennità di carica si è quindi in presenza di una disciplina speciale che, da un lato, oggi conferma la non gratuità degli incarichi e, dall'altro, nulla dispone circa i componenti degli organi che siano in quiescenza. E a tale



Giunta camerale

conclusione si perviene con una corretta lettura delle norme riguardanti la questione e con la mera applicazione del combinato degli artt.12 e 15 delle c.d. Preleggi.

L'avvocato formula inoltre ulteriori considerazioni riguardo la norma in esame, che ritiene abbia un'unica ratio, ossia quella della finanza pubblica, mentre la ratio di favorire il ricambio generazionale, individuata esclusivamente dalla giurisprudenza, non trova applicazione in caso di organi di indirizzo politico e governo delle P.A., quanto piuttosto nell'ambito del pubblico impiego.

Per quanto riguarda le ragioni di salvaguardia della finanza pubblica, secondo l'avvocato, il venir meno di fonti di finanziamento pubblico, nell'ottica della ratio della citata disposizione del 2012, dovrebbe implicare un giudizio di estraneità di tale fonte normativa alla disciplina camerale, in quanto il finanziamento delle Camere di Commercio non grava più sulla finanza pubblica, ossia su quel bene primario che la norma del 2012 si propone di presidiare e tutelare. A tale impostazione conduce la recente sentenza della Corte Costituzionale n.210 del 2022, che ha dichiarato illegittime una serie di disposizioni normative "non in assoluto, ma solo nella parte in cui ne prevedevano applicazione anche alle Camere di Commercio".

L'avvocato poi, pur ritenendo di aver avere sufficientemente dimostrato la sussistenza di una disciplina speciale per le Camere di Commercio, argomenta che, anche laddove si dovesse, invece, ritenere astrattamente applicabile la norma anche agli Enti camerali, "l'operatore possa disapplicare la disposizione medesima in forza dei principi eurounitari vigenti e prevalenti rispetto a disposizioni interne che ne siano in contrasto." Infatti richiama la Corte di Giustizia, 22 giugno 1989, causa 103/88, in cui il giudice ha precisato che la prevalenza del diritto comunitario vincola non solo i giudici



Giunta camerale

nazionali, ma tutti gli organi dell'amministrazione, compresi quelli degli enti locali territoriali, a disapplicare le norme interne, statali e regionali, che si pongano in contrasto con il diritto comunitario.

Ritiene infatti come la disposizione del 2012 introduca una del tutto irrazionale discriminazione tra i soggetti ancora in servizio e quelli collocati in quiescenza, in quanto il ricambio generazionale - che in astratto legittima la gratuità per le prestazioni lavorative eseguite da parte dei lavoratori collocati a riposo - non costituisce motivazione legittimante la discriminazione con riferimento agli incarichi presso gli organi di indirizzo o governo delle P.A. A questo proposito assente ratio, con riferimento sottolinea che la discriminazione tra soggetti tuttora sul mercato del lavoro e soggetti che ne siano usciti con relativo collocamento a riposo, pare, quindi, violare, oltre che l'art. Costituzione, l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ossia il principio discriminazione, tra gli altri, per ragioni di età.

Nell'ambito del regime di responsabilità per gli operatori, trova poi spazio il recente principio, presente nel nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023) ma idoneo ad essere assunto quale principio generale dell'Ordinamento giuridico, per il quale (art. 2, c. 3, ultimo cpv) non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

L'avvocato giunge pertanto alla conclusione che la disposizione de qua "non trovi applicazione alle Camere di Commercio e, subordinatamente, ove ritenuta applicabile anche agli Enti camerali, debba essere disapplicata dall'Operatore in quanto non compatibile con i principi costituzionali ed i principi eurounitari vigenti".



Giunta camerale

Il parere è stato inoltrato al Collegio dei revisori dei conti che nel proprio verbale n. 16 del 13 novembre u.s. (allegato e parte integrante della presente deliberazione) ne prende atto e conclude che "non essendo intervenute ulteriori precisazioni rispetto ai pareri finora espressi ritiene che quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio legislativo del 27 giugno 2023 n. 555 sia quello da assumere quale riferimento circa la non applicabilità dell'art. 5 comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e pertanto il Collegio ritiene di sciogliere la propria riserva componenti degli liquidazione dei compensi ai organi amministrativi che risultano pensionati pubblici o privati".

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto l'art.5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 135/2012;

visto il parere (prot.camerale n. 82647/E del 31 ottobre 2023) formulato dall'avv. Domenico Bezzi;

visto il verbale n. 16 del 13 novembre u.s. del Collegio dei revisori dei conti;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

di proporre al Consiglio camerale:

• di fare proprio il parere dell'avv. Domenico Bezzi del 31.10.2023;



Giunta camerale

• di modificare l'indirizzo espresso al punto c) del deliberato del provvedimento n. 8 del 21 settembre 2023, ammettendo al pagamento anche i compensi per i componenti degli organi amministrativi che risultano pensionati pubblici o privati.

IL SEGRETARIO GENERALE (dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE (ing. Roberto Saccone)